



REGIONE CALABRIA

Regolamento Regionale del 23 settembre 2013, n. 9

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE 29 MARZO 2013, N. 15 FINALIZZATO ALLA DEFINIZIONE DEI REQUISITI ORGANIZZATIVI E STRUTTURALI DI TUTTI I SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA E DELLE PROCEDURE PER L'AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E PER L'ACCREDITAMENTO.

Testo coordinato con le modifiche di cui al regolamento regionale n. 17 del 13/08/2019

AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 6 APRILE 2011, N. 11, IL PRESENTE TESTO COORDINATO HA SOLO CARATTERE INFORMATIVO.

ALLEGATO "A"

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE 29 MARZO 2013, N. 15 FINALIZZATO ALLA DEFINIZIONE DEI REQUISITI ORGANIZZATIVI E STRUTTURALI DI TUTTI I SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA E DELLE PROCEDURE PER L'AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E PER L'ACCREDITAMENTO.

"L'accesso universale ai servizi di cura e di educazione per la prima infanzia inclusivi e di alta qualità rappresenta un vantaggio per tutti. Non solo aiuta i bambini a esprimere le proprie potenzialità, ma può anche contribuire a coinvolgere i genitori ed altri membri della famiglia mediante provvedimenti atti a migliorare l'occupazione, la formazione professionale, l'istruzione parentale e le attività per il tempo libero" (Commissione europea, Comunicazione n. 66/2011).

INDICE

Premessa

1. Norme comuni per l'autorizzazione al funzionamento

1.1 Caratteristiche strutturali, impiantistiche, dell'arredo e dei giochi

1.2 Funzionamento del servizio e requisiti di accesso del personale

1.3 Applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro, copertura assicurativa e sostituzione del personale

1.4 Progetto pedagogico-educativo e formazione

1.5 Tabella dietetica

1.6 Partecipazione delle famiglie

2. Norme comuni per l'accreditamento

A) Nidi d'infanzia e micro nidi

2.1 Carta dei servizi

2.2 Accoglienza di tutti i bambini

2.3 Supervisione pedagogica

2.4 Adesione ad iniziative formative

B) Servizi integrativi

3. Norme specifiche per ogni tipologia di servizio

3.1 Nido d'infanzia

3.1.1 Requisiti strutturali

3.1.1a Spazi esterni e collocazione della Struttura

3.1.1b Caratteristiche tecniche degli spazi esterni

3.1.1c Articolazione degli spazi interni e spazi necessari

3.1.2 Requisiti organizzativi

3.1.2a Calendario e orario

3.1.2b Rapporto numerico tra educatori e bambini e personale collaboratore

3.2 Micro nido d'infanzia

3.2.1 Requisiti strutturali

3.2.1a Spazi esterni e collocazione della struttura

3.2.1b Caratteristiche tecniche degli spazi esterni

3.2.1c Articolazione degli spazi interni e spazi necessari

3.2.2 Requisiti organizzativi

3.2.2 a Calendario e orario

3.2.2 b Rapporto numerico tra educatori e bambini e personale collaboratore

3.3 Servizi integrativi

3.3.1 Educatore/educatrice familiare

3.3.2 Educatore/educatrice domiciliare

3.3.3 Centri per bambini e famiglie

3.3.3a Requisiti strutturali

3.3.3b Requisiti organizzativi

3.3.4 Spazi gioco per bambini

3.3.4a Requisiti strutturali

3.3.4b Requisiti organizzativi

4. Procedure per l'autorizzazione al funzionamento

4.1 Autorizzazione per nido d'infanzia, micro nido, sezioni primavera, servizi integrativi

4.2 Autorizzazione, durata e rinnovo

4.3 Gruppo tecnico per attività di consulenza sulle procedure di autorizzazione

4.4 Autorizzazione per nido d'infanzia, micro nido (comprese le sezioni primavera)

4.5 Segnalazione di inizio attività per i servizi integrativi

4.5.1. Per i centri per bambini e famiglie e gli spazi gioco per bambini

4.5.2. Per i servizi in contesto domiciliare

5. Procedure per l'accreditamento

A) Nidi d'infanzia e micro nidi

B) Servizi integrativi

C) Domanda

6. Norme transitorie e finali

6.1 Norme transitorie e collaborazione per l'attività di vigilanza e obbligo informativo

6.2 Sanzioni

6.3 Vincolo di destinazione d'uso

Premessa

Il sistema educativo integrato calabrese dei servizi per i bambini in età da zero a tre anni fa riferimento al “Nomenclatore interregionale degli interventi e dei servizi sociali” (articolo 4, comma 1 della L.R. 20 marzo 2013, n. 15) ed “è costituito da:

- a) nidi d'infanzia;
- b) servizi integrativi al nido, quali i centri per bambini e genitori, gli spazi gioco per bambini, i servizi in contesto domiciliare” (art. 4, c. 3).

Il complesso dei servizi educativi 0-3 anni forma il sistema educativo integrato regionale che si riconosce:

- in valori comuni, quali l'idea di bambino come cittadino e soggetto di diritti individuali, giuridici, civili e sociali (articolo 1, c.1), la partecipazione della famiglia al progetto educativo (art. 12, c. 3, lett. b), l'accoglienza di tutti i bambini (art. 15, c.1, lett. b), la preparazione e il riconoscimento della professionalità degli/delle educatori/educatrici (art. 20)...
- e in regole condivise (autorizzazione al funzionamento, accreditamento, procedure).

Il presente regolamento definisce:

- i criteri strutturali e organizzativi comuni a tutti i servizi e quelli propri di ogni tipologia di servizio;
- le procedure per l'autorizzazione al funzionamento, per l'accreditamento e per la segnalazione certificata d'inizio attività, quest'ultima solo per i servizi integrativi.

La L.R. 15/2013 descrive con chiarezza – agli articoli 5 (nido d'infanzia), 6 (micro nido), 7 (servizi educativi integrativi al nido) – le peculiarità delle diverse tipologie di servizi al fine di:

- favorire una scelta consapevole delle famiglie in rapporto alle diverse esigenze di cura e di educazione dei figli, in una logica di qualità delle risposte (art. 3);
- individuare un sistema di regole esplicite per tutti i soggetti pubblici e privati interessati a gestire e sviluppare servizi educativi per la prima infanzia (artt. 1 e 10).

I servizi attivi alla data di pubblicazione del presente Regolamento con denominazioni diverse da quelle proposte dalla L.R. 15/2013 dovranno perciò essere ricondotti dalle tipologie (nidi d'infanzia e servizi integrativi) previste in legge (artt. 5, 6, 7) in rapporto alle attività che si svolgono al loro interno, nonché alle regole per il loro funzionamento, indicate nel presente regolamento.

1. NORME COMUNI PER L'AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO (L.R. 15/2013 - artt. 12, c. 4; 14)

Per quanto riguarda i requisiti strutturali ed organizzativi stabiliti di seguito, si ricorda che i servizi educativi per la prima infanzia sono già soggetti a normative di livello comunitario, statale, regionale e locale.

Tutti gli spazi dei servizi educativi per la prima infanzia, interni ed esterni, devono rispettare, con riferimento sia alla struttura sia ai costituenti della stessa, la normativa vigente di livello comunitario, statale, regionale e locale in materia di :

- Urbanistica e Pianificazione Locale ed edilizia;
- Protezione sismica;
- Protezione antincendio (se soggetta);
- Protezione dall'inquinamento acustico ed elettromagnetico;
- Impianti elettrici e Sicurezza elettrica;
- Isolamento termico;
- Impianti di terra e di protezione dalle scariche atmosferiche;
- Sicurezza antinfortunistica;
- Igiene e sanità pubblica;

- Eliminazione delle barriere architettoniche;
- Condizioni microclimatiche (aerazione, ventilazione, microclima, illuminazione);
- Smaltimento dei rifiuti;

1.1 Caratteristiche strutturali, impiantistiche, dell'arredo e dei giochi (L.R. 15/2013 - art.14, c. 2 lett. a)

Le strutture, gli impianti, gli arredi e i giochi devono possedere e mantenere nel tempo caratteristiche strutturali o impiantistiche, tali da tutelare e promuovere la sicurezza, la salute e il benessere dei bambini e degli operatori.

Devono pertanto essere garantiti i seguenti requisiti:

- Abitabilità, accessibilità ed autorizzazioni sanitarie;
- verifica sismica e resistenza meccanica e stabilità;
- sicurezza antincendio e sicurezza antinfortunistica;
- sicurezza elettrica;
- risparmio energetico e ritenzione del calore;
- corretto smaltimento dei rifiuti.

Le strutture e il loro utilizzo devono garantire : sicurezza nell'impiego, salubrità e benessere ambientale, fruibilità di spazi, impianti e arredi idonei per bambini e adulti. Inoltre, i servizi devono essere dotati di infissi antisfondamento e/o sistemi di allarme per evitare intrusioni e furti. Per ogni tipologia (vedi par. n. 3 del presente regolamento) si descriveranno anche i requisiti strutturali e organizzativi specifici.

1.2 Funzionamento del servizio e requisiti di accesso del personale (L.R. 15/2013 - art. 14, c. 2, lett. b; art. 20)

a) Il funzionamento dei servizi educativi per la primissima infanzia è garantito dal personale educatore, collaboratore e di cucina, ove presente; tutto il personale costituisce il gruppo di lavoro di ogni servizio, opera in modo collegiale pur nella diversità di funzioni:

- il personale educatore è responsabile della cura e dell'educazione di ogni bambino, elabora e attua il progetto educativo, cura la documentazione delle attività, si relaziona e coinvolge i genitori nella vita del servizio e cura la continuità orizzontale con altri servizi educativi, sociali, sanitari e culturali locali che si interessano di infanzia e verticale con la scuola dell'infanzia;
- il personale collaboratore, addetto ai servizi generali, è responsabile della pulizia, del riordino degli ambienti e dei materiali e collabora con il personale educatore al buon funzionamento del servizio, alle routine, alla manutenzione e organizzazione dei materiali didattici e di gioco e con il personale addetto alla cucina per la preparazione e distribuzione dei pasti;
- il personale di cucina, ove presente, è responsabile della qualità e conservazione dei prodotti, della correttezza dei procedimenti per la preparazione degli alimenti per i bambini e adulti, dell'igiene della dispensa e del locale cucina e del rispetto delle tabelle dietetiche approvate dall'ASP. L'alimentazione deve essere diversificata, gradevole e preparata con cura; inoltre dovrà rispettare le differenze religiose, culturali e i bisogni particolari dei bambini;
- il/la coordinatore/coordinatrice pedagogico/a, figura richiesta per i servizi che intendono accreditarsi (L.R. 15/2013 artt.15, c. 1, lett. c; 21), svolge compiti di indirizzo, sostegno tecnico per la programmazione, verifica del lavoro educativo, della qualificazione dell'offerta e della relativa documentazione. E' responsabile della formazione in servizio del personale e della supervisione pedagogica. Per favorire la creazione di un sistema educativo territoriale dei servizi per l'infanzia di qualità si prevedono coordinatori/coordinatrici pedagogici/pedagogiche di sistema almeno a livello di ambito o che si interessano di più servizi educativi zero-sei, in vista anche di un contenimento dei costi.

b) Per ricoprire il ruolo di educatore/educatrice si deve possedere uno dei titoli seguenti:

- Diploma di maturità magistrale;
- Diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio;
- Diploma di dirigente di comunità;
- Diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico;
- Diploma di tecnico dei servizi sociali e assistente di comunità infantile;
- Diploma di operatore dei servizi sociali e assistente per l'infanzia;
- Titoli equipollenti riconosciuti dal MIUR (l'equipollenza deve risultare dal diploma stesso);
- Diploma di laurea in pedagogia;
- Diploma di laurea in scienze dell'educazione;
- Diploma di laurea in scienze della formazione primaria;
- Lauree specialistiche equipollenti ai sensi del Decreto Interministeriale 5 maggio 2004;
- Diploma di laurea triennale di cui alla classe 18 del DM 4 agosto 2000 pubblicato sulla G.U. n. 170 del 19 ottobre 2000;
- Titoli equipollenti (l'equipollenza deve risultare dal diploma stesso), equiparati o riconosciuti ai sensi di legge.

Dal 1 gennaio 2018 tutti i nuovi educatori assunti nei servizi per l'infanzia dovranno essere in possesso del diploma di laurea in ambito educativo-pedagogico.

Per i soli educatori/educatrici che alla data di entrata in vigore del presente regolamento abbiano avuto un rapporto contrattuale e in mansioni attinenti i servizi educativi per la prima infanzia, sarà possibile derogare ai titoli sopra indicati attraverso la frequenza documentata di corsi di formazione e di aggiornamento relativi a tematiche educative, con modalità possibilmente laboratoriali, di almeno 200 ore da espletarsi nel termine massimo di 18 mesi; 50 delle 200 ore possono essere svolte nello stesso servizio per attività di osservazione, di ricerca e di studio individuale con relazione sintetica finale che descriva le attività fatte. Tale documentazione, circa le 200 ore, sarà presentata all'ufficio competente regionale che rilascerà un attestato dell'avvenuta integrazione formativa e la possibilità di svolgere il ruolo di educatore/educatrice.

c) Per ricoprire il posto di collaboratore/collaboratrice si deve essere provvisti del diploma di scuola dell'obbligo; per ricoprire il posto di cuoco/cuoca, laddove vi è la preparazione del pasto all'interno del servizio o del polo d'infanzia (L.R. 15/2013 art. 7, c. 3), si deve essere in possesso del diploma di qualifica professionale rilasciato dall'istituto alberghiero o di un attestato di qualifica rilasciato da enti accreditati per corsi di formazione professionale riconosciuti dalla Regione. E' possibile derogare ai titoli sopra elencati solo nel caso in cui il/la cuoco/a abbia un rapporto contrattuale documentato almeno da un anno.

La regione si impegna a informare i soggetti gestori delle opportunità formative a livello provinciale.

d) Per ricoprire il ruolo di coordinatore pedagogico occorre essere stato/a educatore/educatrice nei servizi educativi e/o nelle scuole dell'infanzia preferibilmente con un'esperienza certificata di almeno tre anni ed essere in possesso di uno dei seguenti titoli:

- Diploma di laurea in Pedagogia;
- Diploma di laurea in Scienze dell'Educazione;
- Diploma di laurea in Scienze della Formazione Primaria.

1.3 Applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro, copertura assicurativa (L.R. 15/2013 - art.14, c. 2, lett. c) e f) e sostituzione del personale

- a) A ognuno dei dipendenti dovrà essere assicurato il rispetto rigoroso delle norme contrattuali previste dai contratti nazionali di lavoro sottoscritte dalle organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore, nonché il versamento delle ritenute fiscali e previdenziali previste per legge.
- b) I gestori, pubblici e privati, dei servizi per l'infanzia dovranno provvedere alla copertura assicurativa del personale e dei bambini.
- c) La sostituzione di personale per qualunque motivo va attuata con personale della stessa qualifica e profilo professionale nel rispetto dei titoli di accesso e degli accordi aziendali.
- d) il coordinatore pedagogico, l'educatore e l'operatore ausiliario per esercitare le proprie funzioni presso i servizi educativi della prima infanzia non devono aver riportato condanna definitiva per i delitti non colposi di cui al Libro II, titoli IX, XI, XII del Codice Penale, per la quale non sia intervenuta riabilitazione .

1.4 Progetto pedagogico-educativo e formazione (L.R. 15/2013 - art.14, c. 2, lett. d)

- a) Il gruppo degli educatori, con un adeguato supporto pedagogico, provvede all'elaborazione e all'aggiornamento del progetto educativo del servizio (quale attuazione del progetto pedagogico). Il progetto deve prevedere almeno l'organizzazione degli spazi, la programmazione delle attività educative, l'articolazione della giornata tipo dall'accoglienza al ricongiungimento con i genitori, il rapporto con il territorio e gli strumenti operativi del gruppo educativo, quali tecniche di osservazione, documentazione e valutazione.
- b) E' necessario che le iniziative di formazione in servizio di tutto il personale si svolgano secondo una programmazione continuativa e siano finalizzate al miglioramento delle competenze professionali del personale e della qualità del servizio. Le ore di formazione per il personale che opera nei servizi educativi autorizzati non possono essere inferiori a 20 ore annuali e le ore per la programmazione delle attività e gli incontri con operatori dell'ASP e con i genitori almeno 25 ore. La formazione permanente degli educatori è promossa a livello provinciale (art. 20, c. 6) e/o di ambito. Le amministrazioni, singole o associate, si avvalgono dei/delle coordinatori/coordinatrici e dell'eventuale apporto tecnico-scientifico di istituti universitari e altre sedi di ricerca, in ambito regionale o nazionale o con altre realtà che abbiano maturato esperienze significative in questi servizi.

1.5 Tabella dietetica (L.R. 15/2013 - art. 14, c. 2, lett. e)

La dieta per i bambini dei nidi, micro-nidi e del servizio educativo presso il domicilio dell'educatrice/dell'educatore viene concordata e approvata dall'ASP competente. E' consentito che gli alimenti vengano prodotti da centri di produzione autorizzati solo per bambini di età superiore ai dodici mesi. La dieta non può prevedere prodotti geneticamente modificati. Sono consigliati prodotti ottenuti con metodi biologici, prodotti locali e rispetto dei cicli stagionali anche in vista dell'abbattimento dei costi e per promuovere il benessere dei bambini e del personale.

1.6 Partecipazione delle famiglie (L.R. 15/2013 - art.14, c. 2, lett. g)

Per quanto riguarda la partecipazione delle famiglie, il progetto educativo deve prevedere:

- la cura dell'accoglienza quotidiana dei bambini e degli adulti accompagnatori;
- la condivisione del progetto educativo;

- colloqui individuali, da organizzare precedentemente al primo inserimento e ogni volta che se ne ravvisi l'opportunità nel corso dell'anno educativo;
- riunioni dei genitori dei bambini appartenenti allo stesso gruppo per un confronto sugli aspetti connessi all'esperienza educativa nell'ambito della sezione.

E' altresì importante prevedere nell'arco dell'anno l'organizzazione di:

- incontri su specifiche tematiche educative correlate alla genitorialità, possibilmente allargati alle famiglie i cui figli non frequentano i servizi anche per promuovere una cultura dell'infanzia a livello locale;
- attività laboratoriali per coinvolgere le famiglie nella vita del servizio;
- spazi a disposizione dei genitori per incontri auto-organizzati;
- incontri conviviali anche in occasione di particolari ricorrenze per favorire la conoscenza, la collaborazione e la solidarietà tra le famiglie e il servizio.

2. NORME COMUNI PER L'ACCREDITAMENTO (L.R. 15/2013 - art. 15)

L'accREDITAMENTO è finalizzato a sostenere e valorizzare i servizi per la primissima infanzia che si impegnano ad offrire ai bambini, alle famiglie e alla comunità locale servizi di alta ed elevata qualità organizzativa ed educativa.

L'accREDITAMENTO prevede requisiti aggiuntivi rispetto a quelli dell'autorizzazione al funzionamento. Solo i servizi a gestione privata, che soddisfano tutti i requisiti richiesti dall'autorizzazione o segnalazione di inizio attività, possono richiedere l'accREDITAMENTO, che è condizione indispensabile per l'accesso a finanziamenti pubblici. L'accREDITAMENTO, inoltre, è condizione di funzionamento per i servizi gestiti, direttamente o indirettamente, da enti pubblici.

A) Nidi d'infanzia e micro nidi

2.1 Carta dei servizi (L.R. 15/2013 - artt. 15, c. 1, lett. a; 19)

Al fine di tutelare i diritti dei bambini, dei genitori e del personale e garantire la qualità educativa ed organizzativa e l'efficacia dell'offerta, ogni servizio accREDITATO si dota di una carta dei servizi che rimane a disposizione di tutti gli interessati (genitori, personale, funzionari, associazioni di tutela...).

Nella carta dei servizi si specificano:

- a) l'organizzazione e il funzionamento del servizio: le modalità di accesso, orari di apertura annuale e giornaliera, quote di partecipazione dei genitori e relativi criteri, modalità dei reclami e, in allegato, i nominativi del personale, del responsabile di servizio e il calendario;
- b) il progetto pedagogico-educativo, in particolare le modalità di accoglienza dei bambini e dei genitori, l'articolazione della giornata, la programmazione delle attività all'interno della struttura e all'esterno, le modalità di coinvolgimento dei genitori e del territorio, le ore non frontali dedicate agli incontri di équipe per la preparazione delle attività, la verifica del lavoro, la documentazione, la formazione, la creazione e l'applicazione di strumenti di auto valutazione, gli incontri individuali e di gruppo con i genitori e con i tecnici dell'ASP.

2.2 Accoglienza di tutti i bambini (L.R. 15/2013 - art.15, c. 1, lett. b)

I servizi accreditati sono aperti a tutti i bambini senza distinzione di sesso, cultura e religione. In particolare i servizi educativi accreditati sono luoghi inclusivi che si caratterizzano per l'accoglienza, la solidarietà, il superamento di pregiudizi e il contrasto attivo ad ogni discriminazione.

Qualora vengano accolti bambini con patologie certificate deve essere prevista, a seconda della gravità e della patologia, una unità di personale in più, a tempo parziale o pieno a carico del Comune, secondo gli accordi previsti in convenzione.

2.3 Supervisione pedagogica (L.R. 15/2013 - art.15, c. 1, lett. c)

Per costruire contesti pedagogici armoniosi finalizzati al benessere dei bambini e per garantire una elevata qualità dell'offerta e un'efficacia dell'azione educativa è indispensabile che il personale possa contare su presenze tecniche, quale quella del coordinatore pedagogico, che consentano al personale di ogni servizio accreditato:

- di programmare, attuare, verificare e documentare il lavoro;
- di crescere professionalmente e di acquisire strumenti di lettura e comprensione dei nuovi bisogni dei bambini, delle famiglie e della comunità locale;
- di sviluppare rapporti con gli altri servizi per bambini in età 0-6 anni e con i servizi sociali, sanitari e scolastici del territorio.

2.4 Adesione ad iniziative formative (L.R. 15/2013 - art.15, c. 1, lett. d)

I gestori dei servizi accreditati collaborano per la costruzione del sistema integrato territoriale e organizzano la partecipazione del personale a eventi o iniziative formative locali, provinciali, regionali e nazionali e a scambi pedagogici per un affinamento delle professionalità presenti nei servizi. Le ore di formazione per il personale che lavora in servizi accreditati non sono inferiori a 40 ore annuali.

Il personale è il fattore principale per la creazione e lo sviluppo di servizi di qualità e solo questi ultimi se di elevata qualità possono "consentire a tutti i bambini di affacciarsi al mondo di domani nelle condizioni migliori" (Commissione europea, Comunicazione n. 66/2011).

B) Servizi integrativi

Tutti i servizi integrativi devono rispettare le norme comuni concernenti il personale (cfr. par. 1.2), l'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro (cfr. par. 1.3) e la partecipazione delle famiglie alla vita del servizio (cfr. par. 1.6) e rispettare le norme specifiche per ogni tipologia di servizio (cfr. par. 3.3.1; 3.3.2; 3.3.3; 3.3.4)

Inoltre per ottenere l'accreditamento:

- i centri per bambini e famiglie, gli spazi gioco per bambini e il servizio presso il domicilio dell'educatrice o dell'educatore devono dotarsi di carta dei servizi (cfr. par. 2.1), accogliere tutti i bambini (cfr. par 2.2), godere della supervisione pedagogica (cfr. par 2.3) e garantire le ore di formazione previste (cfr. par 2.4);

- il servizio presso il domicilio della famiglia si doterà di un accordo sottoscritto dalle famiglie interessate in cui, oltre al rispetto dei titoli di accesso, del contratto collettivo nazionale scelto, saranno evidenziate l'organizzazione del servizio, la possibilità per l'educatrice/educatore assunta/o di aderire alla formazione a livello territoriale e di fruire della supervisione pedagogica. Inoltre sarà consentito l'accesso per visite del gruppo tecnico o di funzionari comunali a ciò deputati.

3. NORME SPECIFICHE PER OGNI TIPOLOGIA DI SERVIZIO

3.1 Nido d'infanzia (L.R. 15/2013 – Art. 5)

I nidi d'infanzia indipendentemente dalla denominazione o dalla loro collocazione (es. nidi aziendali o interaziendali) sono tenuti al rispetto delle norme comuni e delle seguenti per ottenere l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento. I nidi aziendali o interaziendali, che desiderano ottenere l'accreditamento, devono riservare una quota pari almeno al 20% del numero degli iscrivibili ai bambini non figli di dipendenti. (L.R. 15/2013 – art. 5, c. 5).

3.1.1. Requisiti strutturali

3.1.1a Spazi esterni e collocazione della Struttura

I nidi di infanzia di nuova costruzione sono collocati in edifici a ciò destinati e nei quali la parte interna della struttura è idoneamente separata da quella esterna. Nel caso in cui l'edificio non sia esclusivamente destinato esclusivamente a servizio educativo per la prima infanzia, al servizio educativo stesso è assicurata autonomia funzionale con una distinta via di accesso.

L'area esterna a disposizione dei bambini nei nidi d'infanzia di nuova costruzione, non collocati in situazione di alta densità di popolazione, deve essere pari ad almeno a 15 mq per posto bambino. Lo spazio esterno è considerato in aggiunta all'area di sedime dei fabbricati (ossia il suolo occupato è reso impermeabile dalla superficie coperta) e al netto delle aree di parcheggio.

Per i nidi d'infanzia collocati nei centri storici o in ambiti urbani lo spazio esterno è pari almeno a 10 mq per posto bambino e fruibile interamente da parte dei bambini.

Deroghe per i nidi esistenti potranno essere autorizzate solo ed esclusivamente dall'ufficio regionale competente, in accordo con il responsabile comunale del procedimento autorizzatorio e di accreditamento. Le aree con destinazione a parcheggi e a viabilità e tutti gli spazi esterni pertinenti alla struttura non di uso dei bambini devono essere protetti per garantire la sicurezza degli stessi.

La struttura destinata a nido d'infanzia deve essere collocata lontano da fonti inquinanti (acustiche, elettromagnetiche, ecc), facilmente accessibile, non presentare barriere architettoniche e avere un ingresso indipendente.

Per i servizi aggregati a strutture educative o scolastiche (es.polo d'infanzia, sezioni primavera), l'ingresso può essere unico. Qualora il servizio sia collocato su più piani si adottano tutte le misure utili per garantire la sicurezza, sia in caso di eventi eccezionali sia per l'ordinaria gestione quotidiana; si deve comunque garantire che ogni gruppo-sezione e relativi servizi igienici siano collocati su un unico piano.

3.1.1b Caratteristiche tecniche degli spazi esterni

L'area esterna (giardino o terrazzo) è di uso esclusivo dei bambini, durante l'orario di apertura del nido. Sarà possibile utilizzare tali spazi da parte di altri soggetti a condizione che il gestore garantisca la salvaguardia dell'igiene, della funzionalità, della sicurezza dell'area e delle macrostrutture a disposizione dei bambini.

Gli spazi esterni destinati ai bambini sono programmati e attrezzati come ambiente educativo, che consenta l'esplorazione, il contatto con elementi naturali e il gioco individuale e di gruppo.

3.1.1c Articolazione degli spazi interni e spazi necessari

Gli spazi interni destinati ai bambini sono organizzati in modo tale da permettere molteplici esperienze sensoriali, relazionali e di scoperta. E', inoltre, garantito un facile collegamento con l'area esterna.

Gli spazi necessari sono i seguenti:

- a) un vano di ingresso dotato di ambiente filtro per la tutela microclimatica. Si deve comunque evitare il passaggio attraverso i locali di altre sezioni;
- b) unità funzionali minime (gruppo-sezione) per ciascun gruppo di bambini;
- c) spazi comuni;
- d) servizi igienici per bambini;
- e) servizi generali, spazi e servizi igienici a disposizione degli adulti;
- f) cucina o terminale di cucina, o altro locale se il pasto arriva dall'esterno;
- g) area esterna.

- *Superficie interna*

La superficie interna del nido d'infanzia, anche a tempo parziale, deve prevedere gli spazi destinati alle attività dei bambini e quelli riservati ai servizi generali e alle attività degli adulti.

Gli spazi destinati alle attività dei bambini (sezioni, spazi per il riposo e il pasto, se non compresi all'interno della sezione, spazi comuni, servizi igienici) nei nidi a tempo pieno, che prevedono un funzionamento superiore alle 6 ore giornaliere, non possono comunque essere inferiori a 7,5 mq per posto bambino. Nei nidi a tempo parziale, con funzionamento inferiore alle 6 ore giornaliere, gli spazi destinati alle attività dei bambini non possono essere inferiori a 7 mq per posto bambino.

I servizi generali, gli spazi riservati ai bambini e i servizi igienici, la cucina per la preparazione del pasto all'interno del nido o apposito locale per la suddivisione del cibo (terminale di cucina se il pasto arriva dall'esterno) dovranno essere dimensionati all'effettivo utilizzo e al numero di posti-bambino accoglibili nel rispetto delle norme nazionali, regionali e locali. La preparazione del pasto all'interno del nido è obbligatoria per i bambini fino 10-12 mesi di età.

- Organizzazione delle sezioni

La struttura del nido d'infanzia può articolarsi in più sezioni, in relazione all'età e al numero dei bambini iscritti. La sezione può accogliere bambini della stessa età o di età diverse in base al progetto educativo condiviso da personale e dal coordinatore pedagogico. Ogni sezione costituisce l'unità funzionale minima del nido e deve comprendere spazi essenziali, che possono essere previsti in locali unici o separati (vedi laboratori), per svolgere le seguenti funzioni:

- attività ludiche individuali e di gruppo, grazie all'organizzazione in sezione di più zone caratterizzate da una offerta specifica (angolo morbido, zona lettura, travestimenti, costruzioni, cesto dei tesori, zona con materiali naturali), arredi idonei, materiali didattici e di gioco;

- soggiorno e pranzo;

- riposo, qualora per il riposo venga identificato uno spazio ad uso non esclusivo, prima dell'utilizzo, devono essere assicurate dal gestore che dovrà garantire le migliori condizioni di igienicità e fruibilità;

- servizi igienici.

Il locale o i locali per l'igiene personale dei bambini devono essere contigui alla sezione possibilmente tra la zona di soggiorno dei bambini e il locale destinato a riposo, ove esistente, per facilitare il cambio dei bambini e nello stesso tempo permettere la visibilità di quanto avviene in sezione. Nei servizi igienici destinati ai bambini si devono prevedere:

- un WC adatto all'età del bambino (uno per ogni sei bambini o frazione);

- un canale-lavabo con un rubinetto ogni quattro bambini o frazione;

- una piccola vasca, ad altezza di fasciatoio, per facilitare le operazioni di lavaggio del bambino;

- un fasciatoio, possibilmente con scala per i bambini più grandicelli;

- casellario pensile per i materiali di cambio dei bambini.

I locali per l'igiene destinati ai bambini possono essere al servizio di più sezioni, ma devono essere comunque contigui a ciascuna di esse ed organizzati in modo da sostenere le autonomie in base all'età.

Se la struttura è articolata su più piani, è auspicabile la presenza di servizi distribuiti tra i piani stessi; eventuali deroghe per i servizi esistenti devono essere autorizzate dalla competente struttura regionale in accordo con il responsabile del procedimento autorizzatorio e di accreditamento

- Servizi generali

In considerazione dei diversi regolamenti edilizi locali, non è possibile determinare uno standard di riferimento per il dimensionamento dei servizi generali, comunque i servizi generali dei nidi devono

essere dimensionati al numero di bambini, rispettare le norme vigenti nazionali, regionali e locali e comprendere:

- un ufficio per il personale, se non previsto in altre sedi (vedi polo d'infanzia), per eventuali attività amministrative e per incontri individuali con i genitori;
- uno spazio per la preparazione del materiale didattico e per deposito materiali didattici e ludici;
- idonei locali destinati a spogliatoio e servizi igienici per il personale;
- cucina attrezzata. Possono essere previsti i pasti veicolati per bambini superiori a 12 mesi, in tal caso deve essere realizzato un idoneo terminale di distribuzione o cucinetta, atta a garantire il mantenimento della qualità del cibo e la distribuzione dello stesso;
- uno spazio per il lavaggio delle stoviglie;
- un locale dispensa attiguo alla cucina e accessibile direttamente dall'esterno o con percorsi interni alla struttura con esclusione degli spazi riservati ai bambini;
- lavanderia attrezzata, qualora non si utilizzi il servizio esterno;
- uno spazio guardaroba;
- locali di deposito o ripostiglio.

Nel polo d'infanzia (L.R. 15/2013 – artt. 5, c. 4; 7, c.3) i servizi generali e gli spazi comuni possono essere condivisi preferibilmente in orari differenziati o utilizzati in piccoli gruppi eterogenei per favorire la continuità educativa con la scuola dell'infanzia.

- *Ricettività*

La ricettività minima necessaria e massima del nido, sia a tempo pieno che a tempo parziale, è fissata rispettivamente in 21 e 60 posti bambino, con possibilità di iscrizione di un ulteriore 10% in considerazione dell'assenza media giornaliera di bambini, fatto salvo il rispetto del rapporto numerico indicato al paragrafo seguente.

3.1.2 Requisiti organizzativi

3.1.2a Calendario e orario

L'anno educativo non può avere durata inferiore a undici mesi, con attività per almeno cinque giorni alla settimana.

L'orario di apertura del nido d'infanzia a tempo pieno deve essere superiore alle 6 ore giornaliere e possibilmente erogare un servizio di 8 ore. Dentro l'orario giornaliero stabilito nella carta dei servizi, di cui al paragrafo 2.1 del presente regolamento, possono essere individuate possibilità flessibili di fruizione del servizio.

Il nido è considerato a tempo parziale quando osserva un orario di apertura inferiore alle 6 ore.

3.1.2b Rapporto numerico tra educatori e bambini e personale collaboratore

Il rapporto numerico tra personale educativo e bambini nei nidi d'infanzia viene determinato tenendo conto di molti fattori strutturali e organizzativi e in particolare l'esperienza maturata dall'istituzione dei nidi (legge 1044/1971) nei vari territori e a livello nazionale.

Il rapporto tra personale avente funzione educativa e i bambini deve essere:

- per la sezione dei bambini da 3 a 10-12 mesi, di 1 a 6;
- per la sezione che accoglie bambini da 10-12 mesi fino a 23, di 1 a 7;
- per la sezione che accoglie bambini dai 24 ai 36, mesi di 1 a 10.

Per quanto riguarda il personale addetto ai servizi generali, occorre distinguere a seconda che le attività di cucina, pulizia, guardaroba ecc. vengano svolte con personale interno, oppure mediante l'utilizzo di contratti con ditte private; nel caso che tutte le attività vengano svolte da personale interno, il rapporto numerico medio tra addetti ai servizi generali e bambini non può essere superiore a un addetto ogni ventiquattro bambini, escluso il personale di cucina. Tale rapporto potrà variare qualora le attività di cui sopra vengano svolte in tutto o in parte da personale esterno.

3.2 Micro nido d'infanzia (L.R. 15/2013 – art. 6)

I micronidi si distinguono dai nidi per il numero più contenuto di bambini accolti e possono, come i nidi, essere istituiti anche nei luoghi di lavoro. I micro nidi aziendali devono riservare una quota, pari almeno al 20%, ai bambini del territorio non figli di dipendenti dell'azienda o delle aziende (in caso di micro nido interaziendale), se desiderano ottenere l'accreditamento (L.R. 15/2013 – art. 5, c. 5).

Le sezioni di nido per bambini in età 24-36 mesi aggregate a scuole dell'infanzia, cosiddette "sezioni primavera o ponte" sono a tutti gli effetti considerati micro nidi e seguono la normativa comune (cfr. par. 1) e la seguente al fine di ottenere l'autorizzazione al funzionamento e l'eventuale accreditamento, nel rispetto delle intese con l'Ufficio scolastico regionale e secondo quanto definito negli accordi in sede di Conferenza unificata dal 2007.

3.2.1 Requisiti strutturali

3.2.1a Spazi esterni e collocazione della struttura

L'area esterna a disposizione dei bambini nei micro nidi di nuova costruzione, non collocati in situazione di alta densità di popolazione, non può essere inferiore a 10 mq per posto bambino. Lo spazio esterno dovrà essere considerato in aggiunta all'area di sedime dei fabbricati (ossia il suolo occupato e reso impermeabile dalla superficie coperta) e al netto delle aree di parcheggio.

Per i micro nidi collocati nei centri storici o in ambiti urbani lo spazio esterno è pari almeno a 8 mq per posto bambino e fruibile interamente da parte dei bambini.

Deroghe per i micro nidi esistenti potranno essere autorizzate solo ed esclusivamente dall'ufficio regionale competente, in accordo con il responsabile comunale del procedimento autorizzatorio e di accreditamento. Le aree con destinazione a parcheggi e a viabilità e tutti gli spazi esterni

pertinenti alla struttura non di uso dei bambini devono essere protetti per garantire la sicurezza degli stessi.

La struttura destinata a micro nido deve essere lontana da fonti inquinanti (acustiche, elettromagnetiche, ecc), facilmente accessibile, non presentare barriere architettoniche e avere un ingresso indipendente.

Per i servizi aggregati a strutture educative o scolastiche (es. polo d'infanzia, sezioni primavera), l'ingresso può essere unico. Qualora il servizio sia collocato su più piani dovranno essere adottate tutte le misure utili per garantire la sicurezza, sia in caso di eventi eccezionali sia per l'ordinaria gestione quotidiana; si deve comunque garantire che ogni gruppo-sezione e relativi servizi igienici siano collocati su un unico piano.

3.2.1b Caratteristiche tecniche degli spazi esterni

L'area esterna (giardino o terrazzo) è di uso esclusivo dei bambini, durante l'orario di apertura del micro nido. Sarà possibile utilizzare tali spazi da parte di altri soggetti a condizione che il gestore garantisca la salvaguardia dell'igiene, della funzionalità, della sicurezza dell'area e delle macrostrutture a disposizione dei bambini.

Gli spazi esterni destinati ai bambini sono programmati e attrezzati come ambiente educativo, che consenta l'esplorazione, il contatto con elementi naturali e il gioco individuale e di gruppo.

3.2.1c Articolazione degli spazi interni e spazi necessari

Gli spazi interni destinati ai bambini sono organizzati in modo tale da permettere molteplici esperienze sensoriali, relazionali e di scoperta. E', inoltre, garantito un facile collegamento con l'area esterna.

Gli spazi necessari sono i seguenti:

- a) un vano di ingresso dotato di ambiente filtro per la tutela microclimatica. Si deve comunque evitare il passaggio attraverso i locali di altre sezioni;
- b) unità funzionali minime (gruppo-sezione) per ciascun gruppo di bambini;
- c) spazi comuni;
- d) servizi igienici per bambini;
- e) servizi generali, spazi e servizi igienici a disposizione degli adulti;
- f) cucina o terminale di cucina, o altro locale se il pasto arriva dall'esterno;
- g) area esterna.

- *Superficie interna*

La superficie interna del nido d'infanzia, anche a tempo parziale, deve prevedere gli spazi destinati alle attività dei bambini e quelli riservati ai servizi generali e alle attività degli adulti.

Gli spazi destinati alle attività dei bambini (sezioni, spazi per il riposo e il pasto, se non compresi all'interno della sezione, spazi comuni, servizi igienici) nei micro nidi a tempo pieno, che prevedono un funzionamento superiore alle 6 ore giornaliere, non possono comunque essere inferiori a 7 mq per posto bambino. Per micro nidi a tempo parziale, con funzionamento inferiore alle 6 ore giornaliere, gli spazi destinati alle attività dei bambini non possono essere inferiori a 6,5 mq per posto bambino.

I servizi generali, gli spazi e i servizi igienici, la cucina o il terminale di cucina o altro spazio se il pasto arriva dall'esterno dovranno essere dimensionati all'effettivo utilizzo e al numero di posti-bambino accoglibili nel rispetto delle norme nazionali, regionali e locali.

- Organizzazione delle sezioni

La struttura del micro nido può articolarsi in più sezioni, in relazione all'età e al numero dei bambini iscritti. La sezione può accogliere bambini della stessa età o di età diverse in base al progetto educativo condiviso dal personale e dal coordinatore pedagogico. Ogni sezione costituisce l'unità funzionale minima del micro nido e deve comprendere spazi essenziali, che possono essere previsti in locali unici o separati (vedi laboratori), per svolgere le seguenti funzioni:

- attività ludiche individuali e di gruppo, grazie all'organizzazione in sezione di più zone caratterizzate da una offerta specifica (angolo morbido, zona lettura, travestimenti, costruzioni, cesto dei tesori, zona con materiali naturali), arredi idonei, materiali didattici e di gioco;

- soggiorno e pranzo;

- riposo, qualora per il riposo venga identificato uno spazio ad uso non esclusivo, prima dell'utilizzo, devono essere assicurate le migliori condizioni di igienicità e fruibilità;

- servizi igienici. Il locale o i locali per l'igiene personale dei bambini devono essere contigui alla sezione possibilmente tra la zona di soggiorno dei bambini e il locale destinato a riposo, ove esistente, per facilitare il cambio dei bambini e nello stesso tempo permettere la visibilità di quanto avviene in sezione. I servizi igienici potranno essere in comune con la scuola dell'infanzia se i sanitari sono in numero sufficiente e adeguati all'età dei bambini. Nei servizi igienici destinati ai bambini si devono prevedere:

- un WC adatto all'età del bambino (uno per ogni sei/sette bambini o frazione);

- un canale-lavabo con un rubinetto ogni quattro bambini o frazione;

- una piccola vasca, ad altezza di fasciatoio, per facilitare le operazioni di lavaggio del bambino;

- un fasciatoio, possibilmente con scala per i bambini più grandicelli;

- un casellario pensile per i materiali di cambio dei bambini.

I locali per l'igiene destinati ai bambini possono essere al servizio di più sezioni, ma devono essere comunque contigui a ciascuna di esse ed organizzati in modo da sostenere le autonomie in base all'età.

Se la struttura è articolata su più piani, è necessaria la presenza di servizi distribuiti tra i piani stessi; eventuali deroghe per i servizi esistenti devono essere autorizzate dalla competente struttura regionale in accordo con il responsabile del procedimento autorizzatorio e di accreditamento.

- Servizi generali

In considerazione dei diversi regolamenti edilizi locali, non è possibile determinare uno standard di riferimento per il dimensionamento dei servizi generali, comunque i servizi generali dei micro nidi devono essere dimensionati al numero di bambini, rispettare le norme vigenti nazionali, regionali e locali e comprendere:

- un ufficio per il personale, se non previsto in altre sedi (vedi polo d'infanzia L.R. 15/2013, art 7 c. 3), per eventuali attività amministrative, per incontri individuali con i genitori e per la preparazione del materiale didattico;
- locale destinato a spogliatoio e servizi igienici per il personale;
- cucina attrezzata. Possono essere previsti i pasti veicolati per bambini superiori a 12 mesi, in tal caso deve essere realizzato un idoneo terminale di distribuzione o cucinetta, atta a garantire il mantenimento della qualità del cibo e la distribuzione dello stesso;
- uno spazio per il lavaggio delle stoviglie;
- per chi produce pasti all'interno del micro nido, un locale dispensa attiguo alla cucina e accessibile direttamente dall'esterno o con percorsi interni alla struttura con esclusione degli spazi riservati ai bambini;
- lavanderia attrezzata, qualora non si utilizzi il servizio esterno, e uno spazio guardaroba;
- locale di deposito per materiale di pulizia e ripostiglio.

Nel polo d'infanzia (L.R. 15/2013 – artt. 5, c. 4; 7, c.3) i servizi generali e gli spazi comuni possono essere condivisi preferibilmente in orari differenziati o utilizzati in piccoli gruppi eterogenei per favorire la continuità educativa con la scuola dell'infanzia.

- Ricettività

La ricettività minima e massima del micro nido, sia a tempo pieno che a tempo parziale, è fissata rispettivamente in 6 e 20 posti bambino, con possibilità di iscrizione di un ulteriore 10% in considerazione dell'assenza media giornaliera di bambini, fatto salvo il rispetto del rapporto numerico indicato al paragrafo seguente.

3.2.2. Requisiti organizzativi

3.2.2 a Calendario e orario

L'anno educativo non può avere durata inferiore a undici mesi, con attività per almeno cinque giorni alla settimana, eccetto le sezioni primavera aggregate alle scuole dell'infanzia che possono funzionare dieci mesi.

L'orario di apertura del micro nido a tempo pieno deve essere superiore alle 6 ore giornaliere e possibilmente erogare un servizio di 8 ore. Nell'orario giornaliero stabilito nella carta dei servizi, di cui al paragrafo 2.1 del presente regolamento, possono essere individuate possibilità flessibili di fruizione del servizio.

Il micro nido è considerato a tempo parziale quando osserva un orario di apertura inferiore alle 6 ore.

3.2.2 b Rapporto numerico tra educatori e bambini e personale collaboratore

Il rapporto numerico tra personale educativo e bambini nei nidi d'infanzia deve essere determinato tenendo conto di molti fattori strutturali e organizzativi e in particolare l'esperienza maturata dall'istituzione dei nidi (legge 1044/1971) nei vari territori e a livello nazionale.

Il rapporto tra personale avente funzione educativa e i bambini deve essere:

- per la sezione dei bambini da 3 a 10-12 mesi, di 1 a 6;
- per la sezione che accoglie bambini da 10-12 mesi fino a 23, di 1 a 7;
- per la sezione che accoglie bambini dai 24 ai 36, mesi di 1 a 10.

Per quanto riguarda il personale addetto ai servizi generali, occorre distinguere a seconda che le attività di cucina, pulizia, guardaroba ecc. vengano svolte con personale interno, oppure mediante l'utilizzo di contratti con ditte private; nel caso che tutte le attività vengano svolte da personale interno, il rapporto numerico medio tra addetti ai servizi generali e bambini non può essere superiore a un addetto ogni ventidue bambini (numero massimo di bambini iscritti), escluso il personale di cucina.

3.3 Servizi integrativi (L.R. 15/2013 – art. 7)

I servizi educativi integrativi al nido sono descritti dalla L.R. 15/2013 all'art. 7, secondo quanto previsto nel Nomenclatore che elenca:

- i servizi educativi presso il domicilio della famiglia o dell'educatore (art. 7 c.2, lett. a);
- i centri per bambini e famiglie (art. 7, c.. 2, lett b).
- gli spazi gioco per bambini (art. 7, c. 2, lett. c).

Per l'apertura di un servizio integrativo è necessario essere autorizzati dal Comune in seguito a segnalazione certificata d'inizio attività (art. 17, c.1), come previsto nel presente regolamento.

3.3.1 Educatore/educatrice familiare (art. 7, c.2, lett.a)

L'educatrice familiare è un servizio da avviarsi nei Comuni, preferibilmente sede di nidi d'infanzia o di altri servizi integrativi, e da attuarsi presso un ambiente domestico di almeno 20 mq messo a disposizione da una delle famiglie che fruiscono del servizio e in presenza di un servizio igienico a disposizione esclusiva dei bambini durante la presenza degli stessi. L'ambiente domestico identificato deve essere previsto in una abitazione civile che rispetti le norme attualmente vigenti e dia tutte le garanzie per quanto riguarda la sicurezza, l'igiene e le autonomie personali, l'accoglienza, il gioco, il riposo ed eventualmente, la preparazione e la somministrazione dei pasti. Il Comune in cui è ubicato il servizio si impegna a garantire la supervisione pedagogica e la formazione in servizio delle educatrici, anche in associazione con altre Amministrazioni (vedi ambito) o altri soggetti gestori privati.

Per l'attivazione di tale servizio il personale educatore, oltre al possesso dei titoli di studio indicati al paragrafo 1.2 del presente regolamento, deve avere svolto, presso un servizio della primissima infanzia, un periodo di servizio o di tirocinio di almeno 2 mesi, e 50 ore di formazione documentata su tematiche relative all'educazione della prima infanzia.

Per ogni educatrice familiare il numero di bambini non può essere superiore a quattro. L'educatrice dovrà indicare una persona immediatamente reperibile in caso di necessità.

Le famiglie autonomamente organizzate in ragione dell'età dei bambini, scelgono l'educatrice - possibilmente facente parte di una cooperativa, associazione, agenzia per garantire il servizio in caso di assenza dell'educatrice stessa - che svolgerà il servizio presso il domicilio di uno dei bambini, concordato tra le famiglie medesime.

Le famiglie stabiliscono un regolare rapporto di lavoro privato con l'educatrice o con la cooperativa, associazione, agenzia e prendono autonomamente accordi sulle modalità organizzative del servizio.

Il Comune, sulla base della presentazione da parte delle famiglie del contratto di lavoro con l'educatrice e del rispetto di quanto previsto al n. 5, può erogare ad ogni famiglia un contributo.

3.3.2 Educatore/educatrice domiciliare

Anche per l'attivazione di tale servizio il personale educatore, oltre al possesso dei titoli di studio indicati al paragrafo 1.2 del presente regolamento, deve avere svolto presso un'istituzione della prima infanzia un periodo di servizio o di *tirocinio di almeno 4 mesi*¹, e 50 ore di formazione documentata su tematiche relative all'educazione della primissima infanzia.

Il servizio educativo in contesto domiciliare è un servizio educativo per piccoli gruppi di bambini, realizzato con personale educativo presso un'abitazione.

Il servizio educativo in contesto domiciliare può accogliere fino a cinque bambini contemporaneamente e può essere attivato con almeno tre iscritti (due nei comuni delle aree interne).

Possono accedere al servizio educativo i bambini che abbiano compiuto i tre mesi di età e che non abbiano compiuto i tre anni di età entro il 31 dicembre dell'anno educativo di iscrizione. Al

¹ Le parole " *tirocinio di almeno 2 mesi*" sono sostituite con le parole " *tirocinio di almeno 4 mesi*" dall'art. 1 comma 1 lett.a) del Regolamento Regionale n. 17 del 13.8.2019.

bambino ammesso alla frequenza è garantita la possibilità di proseguirla per l'intera durata del calendario annuale di funzionamento del servizio.

Nel caso di accoglienza di bambini con disabilità, in relazione alla gravità della situazione, previo parere del comune, il titolare del servizio provvede alle necessarie variazioni organizzative.

Il comune che autorizza i servizi educativi in contesto domiciliare, sentita la Conferenza dei Sindaci dell'Ambito, realizza attraverso il proprio servizio professionale o, in assenza, avvalendosi del servizio professionale dell'Ambito, il coordinamento pedagogico per gli stessi in modo da favorire un'effettiva interazione con gli altri servizi educativi del sistema integrato comunale e promuovere l'aggiornamento professionale degli educatori.

Gli ambienti e gli spazi del servizio educativo in contesto domiciliare, interni ed esterni, nonché gli impianti degli stessi devono possedere i requisiti previsti dalla normativa in materia di sicurezza, igiene e sanità, per la salvaguardia della salute e del benessere dei bambini e del personale addetto.

Il servizio educativo dispone di ambienti, spazi, arredi, giochi e altri materiali idonei e organizzati in modo da garantire l'accoglienza di un piccolo gruppo di bambini, offrire opportunità di relazione e gioco e garantire al contempo le necessarie attività di cura e igiene personale.

La superficie interna di un servizio educativo domiciliare destinata alle attività di gioco e al riposo non può essere inferiore a 20 metri quadrati e comunque garantire almeno 5 mq. per bambino, esclusa la zona per il cambio e l'igiene personale, che è organizzata in uno o più locali e dotata di acqua corrente calda. Agli spazi di cui al presente comma è assicurata autonomia funzionale rispetto al resto dell'abitazione.

All'interno dell'abitazione deve essere individuabile lo spazio per il pasto, per il sonno, per il gioco e le diverse attività e deve inoltre essere messo a disposizione di ciascun bambino uno spazio per la custodia degli effetti personali, preferibilmente collocato nel locale dove abitualmente avviene l'accoglienza. L'arredo, i giochi ed il materiale didattico avranno caratteristiche tali da tutelare e promuovere la salute ed il benessere dei bambini.

Negli spazi ove si svolge il servizio durante l'orario di apertura è fatto divieto alle persone presenti di fumare e di assumere alcolici.

Le sostanze velenose o pericolose per i bambini devono essere custodite in luoghi ad essi inaccessibili.

Per quanto riguarda l'igiene personale è necessaria la disponibilità di un locale bagno dedicato esclusivamente ai bambini durante la loro presenza e attrezzato in modo da garantire l'igienicità, la funzionalità e favorire le autonomie dei piccoli (fasciatoio, wc per bambini o con riduttore, etc).

E' inoltre disponibile uno spazio inaccessibile ai bambini provvisto di acqua corrente e dotato di attrezzature idonee per la preparazione dei pasti o lo sporzionamento dei pasti forniti dall'esterno.

Le modalità di acquisizione degli alimenti, di preparazione e di somministrazione dei pasti sono sottoposte alle norme igienico-sanitarie vigenti.

La preparazione di pasti all'interno è obbligatoria per i bambini fino a dodici mesi di età.

Il calendario annuale di funzionamento del servizio educativo in contesto domiciliare prevede l'apertura per almeno otto mesi, con attività svolta almeno dal lunedì al venerdì.

L'orario quotidiano di funzionamento è compreso fra un minimo di quattro e un massimo di undici ore.

Il servizio educativo può prevedere modalità di iscrizione e frequenza diversificate.

In caso di frequenza superiore alle cinque ore è prevista la fruizione del pranzo e il riposo.

In caso di apertura quotidiana di sei o più ore, la gestione del servizio non può essere affidata ad un solo educatore.

La gestione del servizio prevede la sostituzione immediata delle assenze degli educatori ad esso assegnato.

La gestione del servizio prevede la reperibilità di una figura adulta, diversa dagli educatori ad esso assegnati, che possa intervenire tempestivamente in caso di bisogno.

Gli educatori possono svolgere le funzioni inerenti la preparazione e lo sporzionamento dei pasti.

Gli educatori possono svolgere le attività di pulizia e riordino generale dell'ambiente al di fuori del tempo di frequenza dei bambini.

Per i servizi educativi a titolarità di soggetti privati l'autorizzazione al funzionamento costituisce condizione per l'accesso del servizio educativo al mercato dell'offerta.

L'accreditamento costituisce condizione perché un servizio educativo a titolarità di soggetti privati possa accedere al mercato pubblico dell'offerta e a contributi pubblici.

I comuni possono convenzionarsi con le strutture accreditate per ampliare la propria capacità di offerta di servizi educativi e, in particolare, per acquisire la disponibilità di tutta o parte della loro potenzialità ricettiva a favore di bambini iscritti nelle proprie graduatorie.

I soggetti titolari dei servizi educativi autorizzati inseriscono nel sistema informativo regionale i dati riferiti alle proprie unità di offerta entro il termine stabilito dal comune. Il comune inserisce i dati di propria competenza e valida quelli inseriti dai soggetti titolari non comunali di norma entro il 28 febbraio di ogni anno.

I comuni vigilano sul funzionamento dei servizi educativi presenti sul loro territorio mediante almeno due ispezioni annuali senza preavviso, al fine di verificare il benessere dei bambini e l'attuazione del progetto pedagogico ed educativo del servizio. Le modalità di effettuazione delle ispezioni sono definite dai regolamenti comunali. Le aziende sanitarie svolgono funzioni di vigilanza e controllo dei servizi educativi presenti sul loro territorio nell'ambito della verifica delle materie di propria competenza.²

(Soppresso)³

Sono consentiti due servizi di educatrice domiciliare contigui, a condizione che si disponga di uno spazio esterno ad esclusivo uso dei bambini pari almeno a 5 mq per posto bambino.

(Soppresso)⁴

Per quanto riguarda i servizi igienici, è necessaria la disponibilità di un locale bagno dedicato esclusivamente ai bambini durante la loro presenza e attrezzato in modo da garantire l'igienicità, la funzionalità e favorire le autonomie dei piccoli (wc per bambini o con riduttore, fasciatoio, piccola vasca o bidè).

3.3.3. Centri per bambini e famiglie

3.3.3a Requisiti strutturali

- Articolazione degli spazi interni e spazi necessari

Gli spazi destinati ai bambini e quelli a disposizione degli adulti devono avere caratteristiche che ne consentano un utilizzo flessibile in rapporto al progetto educativo.

² Parole inserite, dopo le parole “ *relative all'educazione della primissima infanzia.*”, dall'art. 1 comma1 lett.b) del Regolamento Regionale n. 17 del 13.8.2019.

³ sopresse le parole da “Il servizio potrà ospitare” fino a “reperibile in caso di necessità.” dall'art. 1 comma1 lett.c) del Regolamento Regionale n. 17 del 13.8.2019.

⁴ sopresse le parole da “Il servizio domiciliare dovrà disporre” fino a “ approvata dall'ASP” dall'art. 1 comma1 lett.d) del Regolamento Regionale n. 17 del 13.8.2019.

Gli spazi necessari sono:

- a) un vano di ingresso dotato di ambiente filtro per la tutela microclimatica;
- b) zone comuni per le attività rivolte congiuntamente ai bambini e agli adulti e una zona di uso esclusivo degli adulti;
- c) uno spazio chiuso destinato a deposito per attrezzature e materiali di pulizia;
- d) servizi igienici destinati per gli adulti e per bambini, comprensivi di fasciatoio e lavabo. Per quanto riguarda i servizi igienici per i bambini dovranno essere adottate soluzioni che favoriscano la loro autonomia e tali da facilitare le operazioni del personale e degli accompagnatori.

- Superficie interna

La superficie interna del centro per bambini deve prevedere gli spazi destinati alle attività dei bambini con gli adulti accompagnatori e quelli destinati alle eventuali attività solo degli adulti, in questo ultimo caso nella carta dei servizi si dovrà specificare a chi sono in carico, nel frattempo, i bambini.

La superficie interna deve prevedere almeno 10 mq. per posto bambino per quanto riguarda gli spazi destinati alle attività dei bambini, all'incontro tra genitori e ai servizi generali dimensionati in rapporto al numero di bambini.

- Ricettività

Il centro per bambini e famiglie non potrà accogliere contemporaneamente più di 20 bambini di età compresa tra 3 e 36 mesi insieme agli adulti accompagnatori.

- Servizi generali

Trattandosi di servizio che non prevede la mensa, per consentire la preparazione della eventuale merenda occorre almeno uno spazio delimitato, anche non a tutta altezza, tale da impedire l'accesso ai bambini.

3.3.3.b Requisiti organizzativi

- Calendario e orario

L'orario di apertura del centro per i bambini e famiglie è, al massimo, di 5 ore giornaliere per turno (antimeridiano e/o pomeridiano). Il centro per bambini e famiglie deve avere un'apertura di almeno due giorni alla settimana. Al suo interno sono previste forme di frequenza diversificate e flessibili.

- Gruppo degli operatori e organizzazione interna

L'insieme degli educatori e dei collaboratori, costituisce il gruppo degli operatori del centro per bambini e famiglie. Dato che non vi è affidato agli operatori del servizio e l'adulto accompagnatore rimane presente, è importante organizzare opportunità di gioco comuni e momenti di confronto tra adulti accompagnatori.

- Rapporto numerico tra educatori e bambini

Il rapporto fra educatori e bambini, nelle diverse fasce orarie di funzionamento del servizio, non è inferiore a un/a educatore/educatrice ogni 10 bambini.

3.3.4 Spazi gioco per bambini

3.3.4a Requisiti strutturali

- Ricettività

La struttura degli spazi gioco per bambini ha una ricettività massima di 50 bambini contemporaneamente. E' consentito superare il numero massimo sopra indicato, tenuto conto della non contemporaneità degli utenti, per una percentuale non superiore al 10% della ricettività massima.

- Organizzazione degli spazi interni

Gli spazi e le attività devono essere organizzati per gruppi di bambini, sulla base del progetto educativo, in rapporto all'età, al tempo di permanenza degli stessi all'interno della struttura ed essere articolati in modo da consentire uno spazio fisso per l'accoglienza dei diversi gruppi e spazi adeguatamente attrezzati per lo svolgimento delle attività educative.

Gli spazi necessari sono i seguenti:

- a) un vano di ingresso dotato di ambiente filtro. Si deve comunque evitare il passaggio attraverso i locali di altre sezioni;
- b) una o più unità funzionali minime (sezioni) per ciascun gruppo di bambini;
- c) spazi comuni;
- d) servizi generali e spazi a disposizione degli adulti;
- e) servizi igienici per bambini e adulti. I primi dovranno prevedere la presenza di wc, fasciatoio e piccola vasca/bagno;
- f) spazio per la preparazione della merenda;
- g) area esterna.

- Superficie interna

La superficie interna dello spazio gioco per bambini prevede gli spazi destinati alle attività dei bambini e quelli destinati ai servizi generali.

La superficie interna è di almeno 6,5 mq per posto bambino per quanto riguarda gli spazi destinati specificatamente alle attività dei bambini. Gli spazi destinati agli adulti e ai servizi generali sono dimensionati in rapporto al numero di bambini.

- Servizi generali

Trattandosi di servizio che non prevede la mensa, per consentire la preparazione della eventuale merenda occorre almeno uno spazio delimitato, anche non a tutta altezza, tale comunque da impedire l'accesso ai bambini.

Poiché i bambini rimangono al massimo per cinque ore al giorno, la struttura non dispone di locali specifici per il sonno; tuttavia, data la fascia di età dei bambini accolti, deve essere previsto uno spazio idoneo al riposo per coloro che ne manifestino la necessità.

- Spazi esterni e collocazione della struttura

Lo spazio gioco per bambini deve fruire di un'area esterna a disposizione dei bambini per il gioco libero e organizzato, per l'esplorazione e la scoperta di elementi naturali. L'area esterna non potrà essere inferiore a 5 mq per posto bambino.

Le aree con destinazione a parcheggi e a viabilità carrabile e tutti gli spazi esterni pertinenti alla struttura non di uso dei bambini devono essere protetti per garantire la sicurezza degli stessi.

La struttura destinata a spazi gioco per bambini deve essere facilmente raggiungibile, accessibile dal punto di vista del superamento delle barriere architettoniche e avere un ingresso indipendente. Qualora il servizio sia collocato su più piani dovranno essere adottate tutte le misure utili e necessarie per garantire la sicurezza, sia in caso di eventi eccezionali, sia per l'ordinaria gestione quotidiana.

L'area esterna (giardino o terrazzo) è di uso esclusivo dei bambini durante l'orario di apertura del servizio. In caso di utilizzo programmato di tale spazio, in orario di chiusura del servizio, da parte di altri soggetti si deve garantire la salvaguardia dell'igiene, della funzionalità e della sicurezza dell'area e delle macrostrutture a disposizione dei bambini.

Gli spazi esterni destinati ai bambini devono essere organizzati e attrezzati come ambiente educativo, che consenta l'esplorazione libera e il gioco strutturato, in modo da rispondere alle esigenze delle diverse età.

Tali requisiti devono caratterizzare anche gli eventuali spazi esterni non contigui alla struttura dello spazio gioco per bambini che possono essere utilizzati, purché situati nel raggio di 100 metri dal baricentro della struttura e collegati con percorsi che garantiscano la sicurezza dei bambini.

3.3.4b Requisiti Organizzativi

- Calendario e orario

E' aperto per l'intero anno solare ad eccezione dei giorni riconosciuti festivi e di eventuale chiusura per ferie.

L'orario di apertura dello spazio gioco per bambini non può essere superiore a 5 ore giornaliere.

- Gruppo degli operatori e organizzazione interna

L'insieme degli educatori e degli addetti alle funzioni ausiliarie costituisce il gruppo degli operatori dello spazio gioco per bambini.

I parametri evidenziati al paragrafo seguente consentono di definire l'organico del personale da assegnare allo spazio gioco per bambini. Le sostituzioni del personale dovranno essere effettuate in modo tale da garantire il mantenimento del rapporto previsto tra educatori e bambini presenti.

- Rapporto numerico tra educatori e bambini

Il rapporto numerico tra personale educativo e bambini negli spazi gioco per bambini deve essere determinato tenendo conto della natura del servizio offerto, delle caratteristiche della struttura, e dei bambini accolti (numero, età), nonché dei tempi di apertura dei servizi. Il rapporto tra personale avente funzione educativa e i bambini deve essere, mediamente, di 1 a 10. Il rapporto numerico medio tra addetti ai servizi generali e bambini non può essere superiore a un addetto ogni venticinque bambini.

4. PROCEDURE PER L'AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO (L.R. 15/2013 – art. 14, c.3)

4.1 Autorizzazione per nido d'infanzia, micro nido, sezioni primavera, servizi integrativi

Tutti i servizi educativi gestiti da soggetti privati, che accolgono bambini in età zero-tre anni, indipendentemente dalle denominazioni debbono essere autorizzati al funzionamento.

L'autorizzazione e la vigilanza dei servizi educativi per la prima infanzia sono di esclusiva competenza dei Comuni, singoli o associati, che istituiscono registri dei soggetti autorizzati a gestire i servizi per bambini in età 0-3 anni (art. 17). Sarà rilasciata l'autorizzazione al funzionamento a un servizio educativo per la prima infanzia, gestito da soggetti privati, se risponde pienamente ai requisiti strutturali e organizzativi indicati in precedenza nel capitolo delle "Norme Comuni per l'autorizzazione al funzionamento" e secondo la tipologia di servizio per la quale è richiesto l'atto autorizzatorio.

Sarà rilasciata un'autorizzazione condizionata nel caso che la tipologia di servizio per la quale venga richiesta l'autorizzazione abbia solo in parte i requisiti strutturali e organizzativi richiesti. Devono in ogni caso essere garantiti i requisiti concernenti la sicurezza sismica, sui luoghi di lavoro e igienico-sanitaria.

Sarà comunque negata l'autorizzazione al funzionamento nel caso in cui il gruppo tecnico collegiale di consulenza sulle procedure di autorizzazione, previsto all'articolo 12 comma 2 della L.R. 15/2013, verifichi un serio pregiudizio per la sicurezza e la salute dei bambini. In questo caso sarà esplicitata la motivazione del diniego.

I servizi già funzionanti avranno tre anni di tempo per adeguarsi ai nuovi requisiti strutturali ed organizzativi richiesti dal presente regolamento in conformità alla norma transitoria di cui all'articolo 23 della Legge Regionale 29 marzo 2013, n. 15.

4.2 Autorizzazione, durata e rinnovo

L'autorizzazione al funzionamento ha una durata triennale e può essere rinnovata su richiesta del soggetto gestore almeno tre mesi prima della scadenza se permangono i requisiti strutturali e organizzativi previsti.

4.3 Gruppo tecnico per attività di consulenza sulle procedure di autorizzazione (L.R. 15/2013 - artt. 12, c. 2; 14, c. 2) e di accreditamento (L.R. 15/2013 - art. 15, c. 1)

In ogni Comune, singolo o associato, viene identificato il dirigente del settore infanzia del Comune capofila, se associato, incaricato di rilasciare l'autorizzazione al funzionamento e/o l'accreditamento. Tale dirigente coordina i lavori del "gruppo tecnico per attività di consulenza sulle procedure di autorizzazione e di accreditamento" (L.R. 15/2013 - art. 12, c. 2) che lo coadiuva nell'iter amministrativo.

Ogni Comune, singolo o associato, regola con atto formale la composizione, le modalità di funzionamento e di coordinamento di tale organo che deve comunque prevedere:

- il dirigente del settore infanzia del Comune capofila, se associato, che presiede il gruppo tecnico;
- due coordinatori pedagogici o responsabili di servizi educativi;
- due operatori del settore igienico-sanitario e della sicurezza dell'ASP;
- un tecnico del settore edilizio del Comune.

Tale composizione è richiesta dalla complessità della valutazione che deve tenere presente più elementi, da quelli strutturali a quelli organizzativi.

Oltre allo studio e alla verifica dei documenti allegati alla domanda di autorizzazione, è obbligatorio un sopralluogo da parte del gruppo tecnico al servizio per il quale è richiesta l'autorizzazione.

Il dirigente comunale incaricato chiuderà l'istruttoria entro novanta giorni (legge 241/90 e s.m.i.) dal ricevimento della richiesta con un parere obbligatorio di rilascio dell'autorizzazione, di autorizzazione condizionata o di negazione all'autorizzazione.

4.4 Autorizzazione per nido d'infanzia e micro nido (comprese le sezioni primavera)

La domanda è presentata dal gestore o dal legale rappresentante al Comune in cui si intende aprire un servizio per bambini in età zero-tre anni secondo un fac-simile di domanda predisposto dall'Ufficio regionale competente per maggiore omogeneità tra i territori.

La domanda dovrà contenere:

- il nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, indirizzo, recapito telefonico del gestore o legale rappresentante;
- denominazione e ragione sociale del gestore;
- esatta tipologia del servizio educativo secondo le tipologie anzi descritte e la sede del servizio;

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- atto costitutivo e eventuale Statuto;
- progettazione architettonica delle strutture destinate a nidi d'infanzia tenendo conto del progetto educativo e pedagogico che sottende ogni singola tipologia di servizio. Dagli elaborati progettuali devono potersi chiaramente rilevare le dimensioni e le superfici dei singoli ambienti, le altezze, la destinazione d'uso, la denominazione dei singoli spazi e locali, gli elementi strutturali ed i materiali delle finiture, gli arredi, le caratteristiche edilizie e tipologiche dell'edificio e degli impianti in esso realizzati, l'organizzazione degli spazi esterni ed ogni altra utile indicazione in relazione al progetto educativo;
- idonea documentazione tecnica progettuale firmata da tecnico abilitato relativa alla parte impiantistica;
- dichiarazione sostitutiva (ai sensi dell'art. 47 del Testo unico approvato con D.P.R. 28/12/2000, n. 445) resa da un tecnico abilitato che attesti che la struttura rispetta la vigente normativa urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria, di sicurezza, antisismica, prevenzione incendi (se soggetta), barriere architettoniche, antinfortunistica, ecc.
- certificato di conformità edilizia e agibilità e ogni altro atto autorizzatorio rilasciato dal competente Ente relativo a procedimenti conclusi;
- certificati di collaudo degli impianti tecnici realizzati nella struttura e previsti dalla normativa vigente;
- dichiarazione sostitutiva (ai sensi dell'art. 47 del Testo unico approvato con D.P.R. 28/12/2000, n. 445), da parte del soggetto gestore o del legale rappresentante, per quanto riguarda i requisiti organizzativi del servizio (descrizione delle attività educative, orari, età e numero di bambini previsto, numero di educatori, con relativo titolo di studio, numero di collaboratrici, contratto di lavoro applicato al personale, numero di ore non frontali (formazione del personale, incontri con i genitori...), tabella dietetica approvata dalla competente ASP per i servizi che prevedono il pasto e, per i nidi e micro nidi, anche piano di autocontrollo di cui al D.L. 26 maggio 1997, n. 155.

In caso di attivazione del servizio, in seguito al silenzio-assenso (cioè trascorsi i 90 giorni dalla data del deposito della domanda), qualora nella visita obbligatoria di cui al paragrafo 4.3 si riscontrassero delle difformità a quanto dichiarato, potrà essere definito un termine per provvedere al rispetto del requisito e dei requisiti mancanti, se non vi è grave pericolo per l'incolumità dei bambini; trascorso inutilmente tale termine si applicheranno le sanzioni previste nei regolamenti comunali di cui al paragrafo 6.2 del presente regolamento.

4.5 Segnalazione di inizio attività per i servizi integrativi (L.R. 15/2013 - artt. 4, c. 3, lett. b; 7, c. 2; 17, c. 1)

4.5.1 Per i centri per bambini e famiglie e gli spazi gioco per bambini sarà necessario presentare la segnalazione certificata di inizio attività almeno 30 giorni prima della data presunta di apertura del servizio per permettere il sopralluogo al gruppo tecnico di cui al paragrafo 4.3. del presente regolamento.

La domanda è presentata dal gestore o dal legale rappresentante al Comune in cui si intende aprire un servizio per bambini in età zero-tre anni secondo un *fac-simile* di domanda predisposto dall'Ufficio regionale competente per maggiore omogeneità tra i territori.

La domanda dovrà contenere:

- il nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, indirizzo, recapito telefonico del gestore o legale rappresentante;
- denominazione e ragione sociale del gestore;
- esatta tipologia del servizio educativo secondo le tipologie anzi descritte;
- la sede del servizio.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- atto costitutivo e eventuale Statuto;
- progettazione architettonica delle strutture destinate ai servizi integrativa tenendo conto del progetto educativo e pedagogico che sottende ogni singola tipologia di servizio. Dagli elaborati progettuali devono potersi chiaramente rilevare le dimensioni e le superfici dei singoli ambienti, le altezze, la destinazione d'uso, la denominazione dei singoli spazi e locali, gli elementi strutturali ed i materiali delle finiture, gli arredi, le caratteristiche edilizie e tipologiche dell'edificio e degli impianti in esso realizzati, l'organizzazione degli spazi esterni ed ogni altra utile indicazione in relazione al progetto educativo;
- idonea documentazione tecnica firmata da tecnico abilitato relativa alla parte impiantistica;
- dichiarazione sostitutiva (ai sensi dell'art. 47 del Testo unico approvato con D.P.R. 28/12/2000, n. 445) resa da un tecnico abilitato che attesti che la struttura rispetta la vigente normativa urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria, di sicurezza, antisismica, prevenzione incendi (se soggetta), barriere architettoniche, antinfortunistica, ecc.
- certificato di conformità edilizia e agibilità e ogni altro atto autorizzatorio rilasciato dal competente Ente relativo a procedimenti conclusi;
- certificati di collaudo degli impianti tecnici realizzati nella struttura e previsti dalla normativa vigente;
- dichiarazione sostitutiva (ai sensi dell'art. 47 del Testo unico approvato con D.P.R. 28/12/2000, n. 445), da parte del soggetto gestore o del legale rappresentante, per quanto riguarda i requisiti organizzativi del servizio: rispetto delle norme comuni e quelle della tipologia per cui si intende richiedere l'inizio della attività.

In caso di attivazione del servizio, in seguito al silenzio-assenso (cioè trascorsi 30 giorni dalla data del deposito della domanda), qualora nel sopralluogo obbligatorio, di cui al paragrafo 4.3 del presente regolamento, si riscontrassero delle difformità a quanto dichiarato, potrà essere definito un termine per provvedere al rispetto del requisito e dei requisiti mancanti, se non vi è grave pericolo per l'incolumità dei bambini; trascorso inutilmente tale termine si applicheranno le sanzioni previste nei regolamenti comunali di cui al paragrafo 6.2. del presente regolamento.

4.5.2 Per i servizi in contesto domiciliare la domanda dovrà riportare:

a) per l'educatrice familiare

- il nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, indirizzo, recapito telefonico della famiglia presso cui si svolgerà il servizio e delle altre famiglie interessate al servizio stesso;
- il rispetto delle norme così come definite dal presente regolamento;
- la sede del servizio, che deve rispettare la vigente normativa per le civili abitazioni;

b) per l'educatrice domiciliare

- il nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, indirizzo, recapito telefonico del gestore o del legale rappresentante;
- dichiarazione sostitutiva (ai sensi dell'art. 47 del Testo unico approvato con D.P.R. 28/12/2000, n. 445) resa da un tecnico che attesti che gli spazi interessati al servizio domiciliare rispettano la vigente normativa per le civili abitazioni;
- la dichiarazione sostitutiva (ai sensi dell'art. 47 del Testo unico approvato con D.P.R. 28/12/2000, n. 445), da parte del soggetto gestore o del legale rappresentante, per quanto riguarda i requisiti organizzativi del servizio.

5. PROCEDURE PER L'ACCREDITAMENTO (L.R. 15/2013 – art. 15)

L'accreditamento viene concesso dal Comune in cui ha sede il servizio che si avvale del gruppo tecnico per attività di consulenza (L.R. 15/2013 - art.12, c.2; art. 15) che, diversamente dall'autorizzazione al funzionamento (paragrafo 4.3), può essere composto solo dal dirigente del settore infanzia e dai due coordinatori pedagogici o responsabili di servizi educativi, dato che l'accreditamento riguarda requisiti organizzativi (non strutturali) e in particolare le modalità e la qualità dell'offerta formativa (cfr. par. 2. Norme comuni per l'accreditamento).

L'accreditamento ha una durata triennale e può essere rinnovato su richiesta del soggetto gestore almeno tre mesi prima della scadenza se permangono i requisiti strutturali e organizzativi previsti nel presente regolamento.

Si rammenta che l'accreditamento costituisce una condizione indispensabile per accedere a finanziamenti pubblici.

A) Nidi d'infanzia e micro nidi

Possono essere accreditati i nidi e micro nidi privati in possesso dell'autorizzazione al funzionamento rilasciata dall'organo competente (cfr. par. 1. Norme comuni per l'autorizzazione al funzionamento e n. 3. Norme specifiche per ogni tipologia di servizio) e i nidi e micro nidi gestiti, direttamente o indirettamente, dall'Ente pubblico per i quali l'accreditamento è condizione di funzionamento. Sarà concesso l'accreditamento se il singolo servizio è in possesso di tutti i requisiti ulteriori previsti al paragrafo n. 2 del presente regolamento - Norme comuni per l'accreditamento.

B) Servizi integrativi

Possono richiedere l'accreditamento i servizi che hanno presentato la segnalazione certificata d'inizio attività, che sono stati interessati al sopralluogo del gruppo tecnico (cfr. par. 4.3) e hanno ottenuto l'autorizzazione al funzionamento e inoltre dichiarino di rispettare tutte le norme della tipologia per la quale si richiede l'accreditamento (cfr. par. 2, punto B).

C) Domanda

La domanda è presentata al Comune, sede del servizio, dal gestore o dal legale rappresentante del servizio autorizzato al funzionamento o che ha ottenuto risposta positiva alla segnalazione certificata di inizio attività, secondo un fac-simile predisposto dall'Ufficio regionale competente per maggiore omogeneità tra i territori.

La domanda dovrà contenere:

- il nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, indirizzo, recapito telefonico del gestore o legale rappresentante;
- denominazione e ragione sociale del gestore;
- esatta tipologia del servizio educativo secondo le tipologie anzi descritte;
- la sede del servizio;
- la disponibilità ad accogliere tutti i bambini, a garantire la supervisione pedagogica e a fare partecipare il personale alla formazione (cfr. par. n. 2.2; 2.3; 2,4) ;

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- la carta dei servizi (per i servizi di nido, micro nido, i centri per bambini e famiglie e gli spazi gioco per bambini) per i servizi già funzionanti alla data di pubblicazione del presente regolamento sul BUR. Per i servizi di nuova istituzione sarà sufficiente dichiarare che entro sei mesi dall'autorizzazione si consegnerà al dirigente incaricato di rilasciare l'autorizzazione e l'accreditamento la carta dei servizi completa come da paragrafo n. 2.1 del presente regolamento;
- il servizio di educatrice familiare allegherà esclusivamente l'accordo siglato tra le famiglie interessate (cfr. par. 2, punto B Servizi integrativi).

Il dirigente incaricato di concedere l'accreditamento avrà a disposizione 30 giorni per la concessione, per la richiesta di ulteriore documentazione o per il diniego motivato.

L'accreditamento ha una durata triennale e può essere rinnovato su richiesta del soggetto gestore almeno tre mesi prima della scadenza se permangono i requisiti strutturali e organizzativi previsti nel presente regolamento (cfr. par. n. 2).

6 NORME TRANSITORIE E FINALI

6.1 Norme Transitorie e collaborazione per l'attività di vigilanza e obbligo informativo (L.R. 15/2013 – art. 16, c.2)

Le disposizioni del presente Regolamento concernenti i requisiti minimi strutturali ed organizzativi, si applicano, dalla data di entrata in vigore dello stesso, a tutti i servizi di nuova istituzione.

Le strutture socio-educative sia pubbliche che private già funzionanti, non in possesso dei requisiti previsti dalla L.R. 15/2013 e dal presente Regolamento e che intendono continuare l'attività di erogazione dei servizi, devono adeguarsi ai nuovi requisiti strutturali ed organizzativi entro il termine fissato all'art. 23 comma 1 della Legge regionale n. 15 del 2013.

I Comuni, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 12 comma 3 lettera e) della legge regionale n. 15 del 2013, sono incaricati della integrale applicazione delle disposizioni della L.R. 15/2013 e del presente Regolamento in relazione alla adeguamento delle strutture ai nuovi requisiti strutturali ed organizzativi sia in caso di istanze di autorizzazione di un nuovo servizio per bambini (nido d'infanzia, micro nido, servizi integrativi) sia in caso di istanze di rinnovo di autorizzazioni o accreditamenti in scadenza.

In quest'ultimo caso, alle strutture esistenti che non hanno provveduto ai necessari adeguamenti, potrà essere rilasciata un'autorizzazione condizionata per permettere l'adeguamento ai nuovi requisiti entro e non oltre comunque il citato termine di cui all'art. 23 comma 1 della L.R. 15/2013.

E' fatto obbligo ai gestori privati e ai servizi gestiti dal pubblico di offrire la collaborazione con gli organi pubblici di controllo e di verifica della permanenza dei requisiti in qualunque momento dell'attività di cura e di educazione.

Tutti i soggetti gestori di servizi normati dalla legge regionale n. 15/2013 e dal presente regolamento hanno l'obbligo di comunicare al Comune ogni cambiamento strutturale e organizzativo che interverrà dopo l'autorizzazione al funzionamento e/o l'accredimento per determinare se occorrerà una nuova autorizzazione o un nuovo accreditamento o la revoca dell'autorizzazione e/o dell'accredimento.

Inoltre si fa obbligo di trasmettere, su richiesta della Regione o delle Amministrazioni statali e locali, dati e informazioni relativi al servizio autorizzato e/o accreditato per avere un monitoraggio costante di tutti i servizi per l'infanzia e soddisfare l'obbligo informativo (legge n. 441/1997) verso il Governo centrale, gli istituti di statistica pubblici e per lo scambio di dati e informazioni con altre Regioni.

6.2 Sanzioni

Chiunque eroghi un servizio educativo di nido e micro nido senza la preventiva autorizzazione al funzionamento è soggetto a una sanzione amministrativa da Euro 5.000,00 a 10.000,00 il cui importo esatto sarà fissato nel regolamento comunale, possibilmente elaborato a livello associato, di cui all'art. 12, c.3, lett. b) della L.R. 15/2013. Se la violazione persiste si procederà alla chiusura del servizio per tutelare i bambini e le famiglie interessate.

Fino alla data di emanazione dei regolamenti comunali si applicherà la sanzione amministrativa di Euro 10.000,00 (diecimila).

Si dovranno prevedere sanzioni amministrative di importo da Euro 500,00 a 3.000,00 per la mancanza o il venire meno, nel tempo, di requisiti strutturali e organizzativi dichiarati nella domanda di autorizzazione o accreditamento o nella segnalazione d'inizio attività per i servizi integrativi al nido.

6.3 Vincolo di destinazione

Sugli edifici adibiti a nido d'infanzia, micro nidi, centri per i bambini e genitori e spazi gioco per bambini gestiti da soggetti pubblici, direttamente o indirettamente, che hanno usufruito di finanziamenti pubblici in conto capitale è istituito un vincolo di destinazione per 10 anni. La rimozione del vincolo prima di questa scadenza è consentita dalla Giunta regionale nel caso che l'immobile venga finalizzato ad altra tipologia di servizio educativo per l'infanzia o per l'adolescenza.

Sugli edifici adibiti a nido d'infanzia, micro nidi, centri per bambini e genitori e spazi gioco per bambini gestiti da soggetti privati che hanno usufruito di finanziamenti pubblici in conto capitale è istituito un vincolo di destinazione per 10 anni.

La rimozione del vincolo è prevista nel caso che lo stabile venga adibito ad altro servizio per l'infanzia o a finalità sociali. La Giunta, in base alla residua durata del vincolo e in rapporto al contributo erogato, stabilirà la quota che il soggetto privato dovrà restituire alla Regione.